

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2004

concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze

[notificata con il numero C(2004) 152]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/129/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/119/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di 12 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Le sostanze attive della quarta fase per le quali non è stato notificato l'impegno di predisporre successivamente i necessari fascicoli non devono essere iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e gli Stati membri devono revocare tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono. L'allegato I della presente decisione stabilisce l'elenco delle sostanze attive che rientrano in tale categoria.
- (3) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 1490/2002 ⁽⁵⁾ stabiliscono le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Le sostanze attive per le quali non è stato presentato un fascicolo completo o per le quali i notificanti hanno dichiarato che non sarà presentato alcun fascicolo entro il termine stabilito non devono essere iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e gli Stati membri devono revocare tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono. L'allegato I della presente decisione stabilisce l'elenco delle sostanze attive che rientrano in tale categoria.

- (4) Per alcune di queste sostanze attive sono state presentate informazioni che, a seguito di una valutazione effettuata dalla Commissione congiuntamente con esperti degli Stati membri, hanno dimostrato la necessità di continuare ad utilizzare le sostanze in causa. In tali casi occorre adottare misure provvisorie per consentire l'elaborazione di soluzioni alternative.
- (5) Per le sostanze attive per le quali esiste un breve periodo di preavviso per la revoca di prodotti fitosanitari che le contengono, è opportuno prevedere, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti, un periodo di moratoria non superiore ai 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. Nei casi in cui è previsto un preavviso più lungo, tale periodo può essere ridotto e scadere alla fine della stagione di crescita.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le sostanze attive elencate nell'allegato I della presente decisione non sono iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nell'allegato I della presente decisione siano ritirate entro il 31 marzo 2004.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri elencati nella colonna B dell'allegato II possono mantenere in vigore fino al 30 giugno 2007 autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nella colonna A dell'allegato per gli impieghi elencati nella colonna C del medesimo per consentire l'elaborazione di valide soluzioni alternative per le sostanze considerate.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al primo comma si adoperano a garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'impiego prolungato è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente;
- b) l'etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato posteriormente al 31 marzo 2004 è riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d'impiego;
- c) vengono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;
- d) vengono attivamente ricercate soluzioni alternative.

3. Entro il 31 dicembre 2004 lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 2 e in particolare le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).

Articolo 3

Il termine concesso dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile.

Nei casi in cui le autorizzazioni devono essere revocate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, entro il 31 marzo 2004, tale termine non deve essere posteriore al 31 dicembre 2004.

Nei casi in cui le autorizzazioni devono essere revocate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, entro il 30 giugno 2007, tale termine non deve essere posteriore al 31 dicembre 2007.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco delle sostanze attive di cui all'articolo 1

PARTE A

Sostanze che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 703/2001 della Commissione (seconda fase del programma di lavoro)

Metidation

PARTE B

Sostanze che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione (terza fase del programma di lavoro)

Cinosulfuron	Nuarimol
Clofencet	Primisulfuron
Clorflurenol	Pretilaclor
Flamprop-M	Quinclorac
Flurenol	Streptomicina
Exaflumuron	Tridemorf
Imazetapir	Triadimefon

PARTE C

Sostanze che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione (quarta fase del programma di lavoro)

A. Sostanze chimiche attive	Acido borico
(4E-7Z)-4,7-Tridecadien-1-il-acetato	Brometalin
(4Z-9Z)-7,9-Dodecadien-1-ol	Calciferol
(E)-10-Dodecenil acetato	Cianuro di calcio
(Z)-3-Metil-6-isopropenil-3,4- decadien-1il	Ossido di calcio
(Z)-3-Metil-6-isopropenil-9-decen-1-il acetato	Fosfato di calcio
(Z)-5-Dodecen-1-il acetato	Cloridrato di poli(imino imido biguanidina)
(Z)-7-Tetradecanolo	Clorofillina
(Z)-9-Tricosene	Colecalciferol
(Z,Z) Ottadienil acetato	Cloruro di colina
2-Alcole propilico	Acqua di macerazione di granturco
3,7-Dimetil-2,6-ottadienal	Coumaclor
4-cloro-3-metilfenol	Coumafuril
7,8-Eossi-2-metil-ottadecano	Coumatetralil
7-Metil-3-metilene-7-ottene-1-il-propionato	Crimidina
Basi acridiniche	Difetialone
Cloruro di alchildimetilbenzilammonio	Cloruro diocildimetil ammonio
Cloruro di alchildimetiletetilbenzilammonio	Difacinone
Idrossido di ammonio	Etanetiol
Solfato di ammonio	Etilsanoato
Nitrato di bario	Flocumafen
Bifenil	Fluoroacetammide

Acido cianidrico	Acido sebacico
Isoval	Serricornina
Acido lattico	Carbonato di sodio
Bromuro di laurildimetilbenzilammonio	Cloruro di sodio
Cloruro di laurildimetilbenzilammonio	Cianuro di sodio
Fosfato di calce	Dimetilarsinato di sodio
Metil-trans-6-nonenoato	Idrossido di sodio
Naftalene	o-benzil-p-clorfenossido di sodio
Azoto	Propionato di sodio
Cloruro di octildecildimetil ammonio	p-t-amilfenossido di sodio
Estratto di cipolla	Tetraborato di sodio
Papaina	Estratto di soia
p-Cresil acetato	Olio di soia, epossilato
p-Diclorobenzene	Stricnina
Ferodim	Oli di catrame
Acido fosforico	Solfato di tallio
Oli vegetali/Olio di noce di cocco	Tiourea
Oli vegetali/Olio di mais	trans-6-Nonen-1-ol
Oli vegetali/Olio d'arachide	Trimedlure
Sorbato di potassio	
Pronumone	B. Microorganismi
Acido propionico	Aschersonia aleyrodis
Piranocumarin	Agrotis segetum granulosis virus
Composti quaternari d'ammonio	Mamestra brassica nuclear polyhedrosis virus
Scilliroside	Virus del mosaico del pomodoro

ALLEGATO II

Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Colonna A	Colonna B	Colonna C
Sostanza attiva	Stato membro	Impiego
Cloruro di alchildimetilbenzilammonio	Belgio	Disinfezione di attrezzature e camere di crescita per funghi
Cinosulfuron	Spagna	Riso
	Italia	Riso
Flamprop-M	Austria	Frumento primaverile, orzo primaverile, frumento autunnale, orzo autunnale
	Danimarca	Orzo primaverile
Exaflumuron	Portogallo	Agrumi
	Spagna	Pini
Metidation	Francia	Mele, pere, prugne, agrumi
	Germania	Olio di colza
	Italia	Olive
	Portogallo	Mele, pere, pesche, olive, viti, agrumi, mango e anone
	Spagna	Agrumi, olive
	Grecia	Olive, mele, pere
Pretilaclor	Francia	Riso
	Italia	Riso
Quinclorac	Spagna	Riso
	Grecia	Riso
	Portogallo	Riso
	Italia	Riso
Triadimefon	Svezia	Fragole di pieno campo
		Pomodori e cetrioli di serra